

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 140

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001 (*)

—————

Disposizioni per la definitiva ultimazione dell’opera di ricostruzione
delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont

—————

(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati 38 anni dal giorno 9 ottobre 1963, quando una frana cadde dal Monte Toc in un lago artificiale provocando una catastrofe senza precedenti. La catastrofe del Vajont.

L'evento ha lasciato un segno incisivo nella storia della protezione civile italiana. Da allora molte cose positive sono state raggiunte sia per quanto riguarda l'adeguamento della normativa di prevenzione sia per quanto concerne la tempestività dei soccorsi.

Purtroppo le lungaggini amministrative ed il ritardato adeguamento dei contributi al reale tasso d'inflazione hanno impedito il completamento definitivo delle opere, ed oggi ci poniamo di fronte ad un importante e doveroso compito morale che ci impone di provvedere per le persone rimaste ancora indifese e per i casi rimasti ancora irrisolti, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente ed integrando i contributi finora erogati.

Le risorse, previste ai sensi della presente proposta di legge, sono ripartite sulla base della legislazione concernente la catastrofe del Vajont, destinando 8 miliardi di lire per la concessione di contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata e 11,2 miliardi di lire per la ricostruzione di opere pubbliche, da assegnare, dallo stesso Ministro dei lavori pubblici, alla regione Friuli-Venezia Giulia ed al provveditorato regionale competente per le opere pubbliche di Trieste, nonché alla regione Veneto ed al provveditorato competente per le opere pubbliche di Venezia, per gli interventi di rispettiva competenza.

Con il passare degli anni ed a causa del non immediato completamento delle opere

si è reso necessario un adeguamento dei contributi che sono stati sempre inferiori e di molto al tasso di inflazione reale. Infatti anche nella presente proposta di legge sono modificate le somme dei contributi destinate alla ricostruzione delle unità immobiliari private al fine di renderle compatibili con le cifre occorrenti attualmente per i lavori edili.

Inoltre, ai fini della rivalutazione dei contributi da concedere, constatati i ritardi verificatisi nell'erogazione dei contributi da parte degli uffici competenti e tenuto conto del notevole ritardo con cui la regione Friuli-Venezia Giulia è pervenuta all'attuazione della legge n. 190 del 10 maggio 1983, è stato ritenuto doveroso prevedere la retroattività della presente proposta di legge dal 1° gennaio 1985. Del resto, anche la citata legge n. 190 del 1983 prevedeva una retroattività delle analoghe disposizioni dal 1° gennaio 1979.

L'ammontare delle risorse è stato calcolato sulla base dei fabbisogni indicati dai competenti organi locali, prevedendo in particolare 11,2 miliardi di lire per la ricostruzione pubblica secondo la seguente ripartizione:

<i>comune</i>	<i>impegni di spesa</i>
Erto e Casso	5.100 milioni di lire
Vajont	6.100 milioni di lire
TOTALE	11.200 milioni di lire

Al fine di apportare soluzioni certe ai problemi rimasti ancora aperti, e con l'intento di porre rimedio alle carenze ed ai ritardi che fino ad oggi hanno impedito la rapida ricostruzione delle zone disastrose, la proposta di legge prevede che gli stessi sindaci dei comuni colpiti siano nominati commissari

straordinari per la liquidazione completa delle opere relative alla ricostruzione, sia pubbliche che private, individuandoli come garanti per la finalizzazione degli interventi alle opere strettamente necessarie.

Infatti è prevista la piena responsabilità dei sindaci nella gestione degli interventi e sono stati stabiliti dei tempi tecnici certi entro cui portare a termine le opere di ricostruzione.

Con la presente proposta di legge intendiamo concludere definitivamente l'annosa vicenda provocata dalla catastrofe del Vajont attraverso una puntuale specificazione degli obiettivi che si intendono perseguire ed attraverso la responsabilizzazione, nella gestione degli interventi, dei sindaci dei comuni colpiti, visti come gli organi competenti maggiormente interessati per la definitiva risoluzione dei casi rimasti ancora sospesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone sinistrate del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 2001.

2. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati secondo le competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1978, n. 306.

Art. 2.

1. L'importo di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 8.800 milioni per i contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata;

b) lire 11.200 milioni per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti.

2. La somma di cui alla lettera *b)* del comma 1 è assegnata, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, per gli interventi di rispettiva competenza, ai comuni interessati.

Art. 3.

1. Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è ulteriormente elevato di lire 40 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma, di lire 32 milioni per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, e di lire 24 milioni per le ipotesi di cui al sesto comma del medesimo articolo 4, in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1985, non abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del contributo.

2. L'aumento di cui al comma 1 è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziato la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidato o da liquidare posteriormente al 1° gennaio 1985, indipendentemente dalla perizia originariamente approvata.

3. L'aumento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non è concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del contributo, abbiano successivamente ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata fi-

nalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettate all'aliquota IVA del 4 per cento».

Art. 5.

1. I termini di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge e la ricostruzione delle unità immobiliari private deve essere comunque completata entro cinque anni dalla medesima data.

Art. 6.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici nomina i sindaci dei comuni interessati commissari straordinari per l'ultimazione e la liquidazione completa delle opere relative alla ricostruzione, sia pubbliche che private, nel termine di cinque anni dalla medesima data di entrata in vigore.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

